

Allegato A

Indirizzi per la redazione del regolamento interno dei Distretti venatori

Nella redazione del proprio regolamento interno, ciascun Distretto venatorio provvede a rispettare gli indirizzi sotto riportati. Gli organi del Distretto venatorio sono l'Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente, pertanto i citati indirizzi sono suddivisi in punti, uno per ciascun organo. È inoltre previsto un punto per la quota che ciascun componente versa al soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio.

Punto 1. Assemblea

L'assemblea è formata dai soggetti previsti dalla legge, che sono:

- i legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia, ovvero i vicedirettori;
- i legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile, in misura non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia.

Possono partecipare alle Assemblee distrettuali, qualora convocati, ed in sola veste di uditori i legali rappresentati delle Aziende faunistico-venatorie, delle Aziende agri-turistico-venatorie e delle Zone cinofile appartenenti al Distretto venatorio non componenti dell'Assemblea. Svolge le funzioni di segretario un componente dell'Assemblea designato dal Presidente. In particolare il segretario redige il verbale da approvarsi nella seduta successiva dell'assemblea.

Il Presidente può chiedere la partecipazione ai lavori assembleari di soggetti esperti delle materie trattate, esterni all'Assemblea, a titolo consultivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti. L'assemblea stabilisce le modalità e i tempi di convocazione della medesima, eventualmente più rapidi nei casi di urgenza, e di trasmissione dell'ordine del giorno stabilito dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Tali deliberazioni, se conformi alla normativa vigente, obbligano gli organismi venatori del Distretto, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può delegare, per motivi di funzionalità ed urgenza, compiti specificatamente individuati al Presidente del Distretto, il quale li porterà a ratifica nella prima riunione assembleare successiva al provvedimento adottato.

Punto 2. Presidente

Il Presidente è eletto fra i componenti del Distretto venatorio, nella persona di colui che ha riportato il maggior numero di voti. Ogni componente può esprimere, con scrutinio segreto, un solo voto, anche qualora rappresentanti più organismi venatori.

Per procedere alle elezioni l'assemblea nomina una commissione elettorale formata da tre componenti dell'Assemblea, che non possono essere eletti alla carica di Presidente e fissa data ora e luogo delle elezioni, da comunicare a tutti i componenti dell'assemblea con congruo anticipo.

Il Presidente dura in carica cinque anni. Qualora, per qualsiasi ragione, cessi anzitempo dalla carica, è sostituito, per la restante parte del mandato, da un altro componente del Distretto.

Il presidente cura la trasmissione:

- del verbale assembleare a tutti i componenti dell'Assemblea;
- degli atti ratificati o approvati dall'Assemblea all'Amministrazione regionale entro 10 giorni dalla ratifica o approvazione;
- degli atti approvati dall'Amministrazione regionale a tutti i componenti del Distretto.

È prevista la sfiducia del Presidente, solo qualora la stessa sia richiesta dalla metà più uno dei componenti dell'assemblea, all'atto della presentazione della mozione di sfiducia deve essere presentato anche il nominativo del nuovo candidato a Presidente. Se la mozione viene approvata dai due terzi dei componenti dell'assemblea il Presidente decade e il Vicepresidente indice le nuove elezioni del Presidente.

Punto 3. Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti dell'Assemblea del Distretto venatorio entro trenta giorni dall'elezione del Presidente e sostituisce con pieni poteri il Presidente in caso di sua assenza o altro legittimo impedimento. In caso di dimissioni del Presidente o di perdita della carica di Direttore di Riserva di caccia, il Distretto venatorio è gestito in via continuativa dal Vicepresidente per un massimo di tre mesi fino all'elezione del nuovo Presidente.

Punto 4. Quota per l'esercizio delle funzioni del Distretto venatorio

La quota di cui al presente punto è stabilita annualmente dall'assemblea, che determina anche le modalità del versamento della medesima.